

Chiarimenti sulle modalità di adempimento dell’obbligo previsto dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, articolo 16, rubricato “Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati - attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023”, di recepimento dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791 “Centri Dati”.

Come adempiere all’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 16 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131?

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, i titolari e i gestori di centri dati soggetti all’obbligo – con una domanda di potenza di tecnologia dell’informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW – sono tenuti a rendere pubbliche le informazioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge *de quo*, pubblicando tali informazioni in apposita sezione del proprio sito internet, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Qual è la procedura di caricamento delle medesime informazioni sulla banca dati europea istituita ai sensi del paragrafo 3, articolo 12, della Direttiva (UE) 2023/1791?

I titolari e i gestori di centri dati soggetti all’obbligo – con una domanda di potenza di tecnologia dell’informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW – procedono al caricamento delle informazioni sullo *European database on data centres*, istituito ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1791, secondo la seguente procedura:

1. Trasmettere all’indirizzo PEC dee@pec.mase.gov.it della Direzione Generale Domanda ed efficienza energetica del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la richiesta di autorizzazione all’invio delle informazioni all’*European database on data centres*, indicando i seguenti elementi:
 - Denominazione del centro dati e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
 - Ubicazione del centro dati
 - Indirizzo e-mail che verrà usato per la registrazione sulla banca dati europea e per ricevere le relative comunicazioni
2. Ricevuta da parte della Direzione Generale Domanda ed efficienza energetica la comunicazione dell’autorizzazione, procedere con la creazione dell’account sulla banca dati europea con gli stessi dati comunicati al punto 1, nonché con il caricamento dei dati sulla banca dati europea.
3. Comunicare la conclusione dell’operazione di caricamento alla Direzione Generale Domanda ed efficienza energetica, che procederà al controllo e alla validazione del caricamento.
4. Nell’eventualità di errori nel caricamento, è possibile richiedere alla Direzione Generale Domanda ed efficienza energetica di riaprire il *report* sulla banca dati europea, tramite comunicazione al medesimo indirizzo PEC. La Direzione provvede alla riapertura del report e lo comunica all’operatore. Al termine del caricamento, l’operatore procede alla comunicazione di cui al punto 3.

Per eventuali informazioni riguardo alla comunicazione, scrivere alla Direzione Generale Domanda ed efficienza energetica ai seguenti indirizzi:

- E-mail: dee-udg@mase.gov.it
- Indirizzo PEC: dee@pec.mase.gov.it

Per le informazioni riguardo alle modalità di registrazione, accesso e caricamento sulla banca dati europea, si invita a fare riferimento alla pagina web della Commissione Europea dedicata alla Direttiva Efficienza Energetica, sezione *Energy performance of Data Centres* disponibile al seguente link [Energy Efficiency Directive \(europa.eu\)](#).